

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTA** la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio;
- VISTE** le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2009/2010 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio XI, Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, a seguito di acquisizione del parere da parte dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti in ciascuna provincia;
- VISTA** in particolare la proposta alla formulazione del Calendario Venatorio 2009/2010 fornita dall’U.O. n° 63, Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Ragusa che introduce i pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti nel territorio provinciale tra le aree da vietare all’esercizio venatorio;
- VISTA** in particolare la proposta alla formulazione del Calendario Venatorio 2009/2010 fornita dall’U.O. n° 64, Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Siracusa;
- VISTO** il D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009 con il quale è stata regolamentata l’annata venatoria 2009/2010 secondo le disposizioni contenute negli allegati “A” e “B”, parti integranti del decreto stesso;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 luglio 2007: *“Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43 CEE”*;
- ACQUISITO**, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 18 della L. R. 33/97, il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex I.N.F.S., reso con nota n° 14297/T-A11 del 01/04/2009;
- CONSIDERATO** che il parere sopra citato è obbligatorio ma non vincolante;
- CONSIDERATO** che con il calendario venatorio approvato con decreto n° 634 del 15 Aprile 2009 l’Amministrazione nell’art. 9 dell’allegato “A” ha esteso ai pantani della Sicilia sud orientale la preclusione all’attività di prelievo venatorio;
- CONSIDERATO** che tali zone umide rientrano tra i siti della Rete Natura 2000 di cui al Decreto Ministeriale del 5/07/07 sopra citato ed in attesa che per i predetti siti l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente approvi i piani di gestione;
- TENUTO CONTO** che la predetta proposta della RFVA di Siracusa non prevede la chiusura dei pantani ricadenti nel territorio di competenza;
- RAVVISATA** l’opportunità di adeguare le determinazioni di cui al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009 con il quale è stata regolamentata l’annata venatoria 2009/2010 secondo le disposizioni contenute nell’allegato “A”, parte integrante del decreto stesso:

D E C R E T A

ART. 1 – All’art. 1 dell’allegato “A” al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009, con il quale è stata regolamentata l’annata venatoria 2009/2010, la lett. e) al primo comma è così modificata:

dal 15 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso, nei Pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Porto Paolo di Capo Passero (SR2), e dal 15 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso, esclusivamente nel Lago Trinità ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2).

ART. 2 – All’art. 9 dell’allegato “A” al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009 con il quale è stata regolamentata l’annata venatoria 2009/2010, il punto 9) è così modificato: **“Pantani della Sicilia sud-orientale”**, ricadenti nel territorio del Comune di Ispica (RG2).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Palermo, 7 Luglio 2009

L'ASSESSORE